

SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.



Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici sotto soglia UE
(cfr. D. Lgs. 36/2023)

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. ____ del _____

Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione, scopo e definizioni

1. La SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “**SRR**”), società in controllo pubblico totalmente partecipata e rientrante nell’ambito di applicazione della sub-disciplina di cui al D.lgs. 36/2023 relativa ai cd. “*Settori Ordinari*” [e, più precisamente, nell’alveo delle cc.dd. “*Amministrazioni sub-centrali*” di cui all’art. 1, comma 1, lett.ra d) dell’All. I.1 al D.lgs. 36/2023], con il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell’art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato “**Codice**”), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso e della Legge regionale 12/2023 di “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*”, cui dinamicamente si rinvia.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare l’esperimento di procedure di affidamento con modalità semplificate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli artt. 1-3 del Codice, purché esse non rivestano interesse transfrontaliero certo, nel qual caso verrà comunque espletata una procedura ordinaria ai sensi dell’art. 70 del Codice.
3. Il presente Regolamento è volto, altresì, a rendere effettiva l’applicazione dei principi di concorrenza tra gli operatori (con specifico riferimento alla rotazione degli affidamenti, la cui disciplina è appositamente declinata al successivo art. 3 e ss.), di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
4. Il presente Regolamento, in particolare, in piena coerenza al modello organizzativo interno (sul punto, in particolare, si rinvia all’apposita “*Procedura per la gestione dell’attività contrattuale della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.*” (valevole sia nell’ambito del sotto-soglia che per il sopra-soglia), ha lo scopo:
 - a) di indirizzare le varie strutture organizzative verso comportamenti omogenei e standardizzati per il reperimento degli approvvigionamenti sottosoglia comunitaria;
 - b) di precisare il divieto di frazionamento (con particolare riferimento agli affidamenti di valore infra € 5.000, per i quali vale la deroga alla rotazione);
 - c) di regolare l’atteggiarsi pratico del principio di rotazione con l’individuazione e la definizione di determinate fasce di importo;
 - d) di definire gli elementi istruttori per definire l’interesse “*transfrontaliero certo*”;
 - e) di disciplinare l’aspetto relativo alle verifiche di comprova sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici offerenti, circa il possesso dei requisiti richiesti, con indicazione di una quota minima di controlli a campione da doversi effettuare in ciascun anno solare, nonché le modalità operative di assoggettamento al controllo, di effettuazione dello stesso e di revisione/aggiornamento della quota minima del campione negli anni successivi all’anno di prima applicazione (quello di adozione del presente Regolamento);
 - f) di definire le sanzioni da applicare all’operatore, controllato a campione, che abbia reso dichiarazioni non corrispondenti al vero;
 - g) di individuare le specifiche modalità di conduzione delle indagini di mercato, distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
 - h) di stabilire le modalità di costituzione, gestione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinto per categorie e fascia di importo anche ai fini dell’applicazione del principio di rotazione;
 - i) di fissare i criteri oggettivi per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA) o in altri strumenti similari gestiti da altre centrali di committenza/soggetti aggregatori, al posto del

sorteggio e dell'ordine cronologico di ricevimento della manifestazione di interesse o di iscrizione agli albi/elenchi;

- j) di individuare i metodi di computo della soglia di anomalia, per le procedure negoziate, quando non sia possibile disporre l'esclusione automatica di cui all'art. 54 del Codice, poiché il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa o si tratta, in generale, di appalti di forniture.
5. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti afferenti:
- a) all'acquisto o locazione - quali che siano le relative modalità finanziarie - di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti reali su tali beni;
 - b) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
 - c) alla rappresentanza legale (difesa in giudizio/patrocinio) ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale,
 - in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - d) alla consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla precedente lett.ra c), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di contenzioso, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
 - e) ai servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - f) ai servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - g) agli altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
 - h) ai servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
 - i) all'accensione di prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
 - j) alla sponsorizzazione;
 - k) all'opera pubblica realizzata a spese del privato;
 - l) ai rapporti di lavoro di qualunque natura e tipologia;
 - m) agli incarichi professionali che non rientrano nell'accezione propria di contratto pubblico di appalto/concessione di cui all'art. 2, comma 1, lett.re b) e c) dell'All. I.1 al Codice, in quanto mere prestazioni di opera intellettuale rese, occasionalmente, senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente e disciplinate dall'art. 2222 codice civile;
 - n) agli acquisti cd. "economici" (i quali seguono una specifica disciplina di cui all'apposito Regolamento interno).
6. Ai contratti inferiori alle soglie comunitarie di cui al presente Regolamento sono comunque applicabili, in quanto non derogate dal Codice, le disposizioni ordinarie di cui al Libro I, Parte I e II del Codice stesso, ossia:
- **i principi di carattere generale di cui agli articoli da 1 a 18** (tra gli altri, i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della buona fede e affidamento, della solidarietà e sussidiarietà, dell'auto-organizzazione amministrativa, dell'autonomia e dell'equilibrio

contrattuale, della tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione, dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro);

- **alcuni principi di carattere procedurale** (nomina del Responsabile Unico di Progetto, metodo di calcolo del valore dell'appalto, conflitto di interessi e fasi della procedura e della stipula);
- **i principi in materia di digitalizzazione** (principi e diritti digitali, trasparenza, ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e-procurement, Banca dati nazionale dei contratti pubblici, fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, piattaforme di approvvigionamento digitale - PAD, regole tecniche e di pubblicità legale degli atti, uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti, sistemi dinamici di acquisizione, aste e cataloghi elettronici, accesso agli atti e della riservatezza).

7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **«affidamento diretto»**, l'affidamento del contratto, nei limiti ed alle condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 36/2023, senza una procedura di gara, nel quale la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante su proposta del RUP;
- b) **«procedure negoziate»**, le procedure di affidamento di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 50, comma 1, lettere c), d), e), del D.lgs. 36/2023, in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- c) **«contratti di appalto»** o **«appalti pubblici»**, i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto, con le modalità di cui all'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023, tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
- d) per **«ciclo di vita del contratto pubblico»**, l'insieme delle attività, anche di natura amministrativa e non contrattuale, che ineriscono alla programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del contratto pubblico;
- e) **«contraente uscente»**, l'operatore economico affidatario di un precedente affidamento sottosoglia, nei termini specificati al successivo art. 3 del presente Regolamento. Oltre agli aggiudicatari di affidamenti selezionati mediante procedure aperte sono, altresì, esclusi dalla definizione di *“contraente uscente”* i soggetti selezionati sulla base di manifestazioni di interesse nelle quali l'invito a presentare offerta è stato inviato a tutti i concorrenti senza la preventiva indicazione di un numero minimo di soggetti da invitare (tale esclusione opera solo in caso di procedure negoziate di cui alla precedente lett.ra b).

Art. 2 - Tutela delle MPMI, trasparenza e pubblicità, divieto di frazionamento e obblighi di contenimento della spesa pubblica

1. Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia, e ferme restando le norme del Codice già tese a favorire le c.d. MPMI (*rectius*: quelle già previste in materia di suddivisione in lotti, di riduzioni delle garanzie, di pagamento diretto del subappaltatore), è necessario tenere in debito conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), valorizzandone il loro potenziale.
2. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal D.lgs. 33/2013 e dall'ulteriore disciplina comunque applicabile.

3. Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 14 del Codice. Qualsiasi procedura di affidamento non può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente regolamento ed, in particolare, il principio di rotazione di cui al successivo art. 3 e seguenti. Il frazionamento può avvenire solo nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano, dandone adeguata motivazione.
4. Non sono in ogni caso considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnico-funzionali che devono essere espresse nell'atto indittivo o dispositivo dell'affidamento.
5. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina unionale e nazionale in materia ovvero il presente regolamento, le strutture organizzative della SRR devono prestare massima attenzione alla corretta programmazione e definizione del correlativo fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi [i lotti afferenti a medesimi progetti di acquisto/appalto, infatti, si sommano e, se la loro somma raggiunge una delle soglie (140 mila € o 150 mila €) o micro-soglie (5 mila € o 40 mila €) di cui al presente Regolamento, deve applicarsi la disciplina corrispondente, indipendentemente dal momento dei correlativi affidamenti che può essere anche diverso], o di ripetizione dell'affidamento nel tempo (prestazioni regolari continuative e/o periodiche) e, ciò, in stretta coerenza agli strumenti di pianificazione pluriennale della spesa (Budget triennale), di programmazione/indirizzo generale e, comunque, allo storico dei fabbisogni rituali.
6. Nell'esercizio della propria attività negoziale, anche nell'ambito del sotto-soglia, la SRR, in quanto società inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [come individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196], è obbligata, per alcune specifiche categorie merceologiche di beni e settore di servizi, ad approvvigionarsi attraverso l'adesione alle convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione dalla Consip S.p.A. e dalla centrale di committenza regionale, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa in materia vigente, utilizzando i sistemi telematici di acquisto/negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.
7. Le macro categorie d'intervento per cui la SRR è tenuta a ricorrere, esclusivamente, all'utilizzo di strumenti di acquisto o di negoziazione di cui al precedente comma 6, sono:
 - A) **Beni e servizi informatici e di connettività** (sia sopra che sottosoglia comunitaria ed a prescindere dal valore dell'affidamento);
 - B) **Energia elettrica** (sia sopra che sottosoglia comunitaria);
 - C) **Gas** (sia sopra che sottosoglia comunitaria);
 - D) **Carburanti a rete ed extra-rete** (sia sopra che sottosoglia comunitaria);
 - E) **Combustibili per riscaldamento** (sia sopra che sottosoglia comunitaria);
 - F) **Telefonia fissa** (sia sopra che sottosoglia comunitaria);
 - G) **Telefonia mobile** (sia sopra che sottosoglia comunitaria);
 - H) **Buoni pasto** (sia sopra che sottosoglia comunitaria);
 - I) **Autoveicoli** (eccetto autobus destinati a TPL).
8. I contratti stipulati in violazione dei precedenti commi 6 e 7 sono nulli, costituiscono *ex lege* illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
9. Qualora la convenzione o l'accordo quadro non siano ancora disponibili, è possibile procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di correlativi contratti aventi durata e misura strettamente necessaria al fabbisogno della SRR e, ciò, fermo restando che gli stessi siano sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di detti strumenti di acquisto. Alle stesse condizioni, è altresì possibile procedere ad acquisti autonomi quando i beni o i servizi ad oggetto della convenzione o dell'accordo quadro già attivi risultino, comunque, non idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per oggettivi e comprovati svantaggi economici (i prezzi da

Convenzione/AQ, a parità di condizioni qualitative, risultano sensibilmente più alti rispetto ad offerte presenti sul mercato), oppure per mancanza di caratteristiche essenziali e, comunque, funzionali ad assicurare la continuità della gestione istituzionale (compatibilità tecnico-operativa). E' oltremodo possibile procedere in autonomia per ragioni di oggettiva necessità ed urgenza. In tali ultimi casi (*rectius*: casi di incompatibilità e/o urgenza), inoltre, è necessaria un'apposita autorizzazione motivata da parte dell'organo di vertice amministrativo della SRR (id est: del CdA) e la comunicazione all'ANAC e all'AGID (in caso trattasi di beni o servizi informatici) del provvedimento che autorizza la deroga.

10. La SRR può ricorrere, per le ulteriori categorie di intervento non obbligatorie rispetto alla propria qualificazione giuridica (*ad es.* Vigilanza armata, Guardiania, Facility management immobili, Pulizia immobili, Manutenzione immobili e impianti e altre merceologie di beni e servizi presenti in strumenti Consip), all'utilizzo di strumenti di acquisto e/o di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti selezionati in autonomia.

Art. 3 - Principio di rotazione

1. La SRR si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto-soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, che abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, e comporta il conseguente divieto di invitare/individuare consecutivamente operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento. In particolare, si precisa che il divieto de quo opera già dopo il primo affidamento in uno stesso ambito di intervento (stessa categoria merceologica o di opere, oppure settore di servizi), e non dopo i primi due affidamenti della stessa specie.
4. La rotazione si attua in stretta correlazione alle fasce di valore economico definite al successivo art. 4; in tale ultimo caso, il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia di importo, fatto salvo quanto previsto all'art. 5.
5. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, mediante ricorso a:
 - a) arbitrari frazionamenti/disarticolazioni delle commesse o delle fasce;
 - b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - c) alternanza sequenziale e sistematica di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
 - d) affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lett. d) del Codice (*cioè*: operatori riconducibili ad un unico centro decisionale in ragione di accordi o comunque di operazioni in tal senso sospette);
 - e) ragioni di urgenza riconducibili, esclusivamente, all'esigenza di effettuare un intervento in tempi celeri, quando l'impellenza che si richiama a sostegno per l'esecuzione dell'intervento per il tramite del contraente già uscente non risulti sorretta da oggettive e motivate ragioni tecnico-funzionali insuperabili o difficilmente intercambiabili, ma è causata da eventi di fatto imputabili alla SA, quali ad esempio: mancata o errata programmazione (*lato sensu*), inerzia o ritardi nella gestione della procedura di avvicendamento dell'appalto ed ogni ulteriore causa ascrivibile, direttamente o

indirettamente, alla condotta di SRR.

6. In sede di affidamento, le strutture organizzative direttamente responsabili della gestione dei contratti assicurano il pieno rispetto del principio di rotazione verificando, altresì, se i due operatori economici assegnatari della stessa tipologia d'appalto, quello uscente e quello subentrante, pur se formalmente distinti, siano riconducibili al medesimo centro di interessi e decisionale, eludendo in maniera fraudolenta il principio di rotazione. Tra le operazioni potenzialmente elusive rientrano le fattispecie di modifica aziendale; e quelle che potrebbero presentare le maggiori criticità e sintomatologia in tal senso, sono le seguenti operazioni:
- o la cessione di azienda (art. 2555 c.c.);
 - o la cessione del ramo di azienda;
 - o l'affitto di azienda;
 - o la trasformazione ex art. 2498 c.c.;
 - o la fusione (artt. 2504 e seguenti c.c.);
 - o la scissione societaria (art. 2506 c.c.).
7. Tale orientamento anti-elusivo vale anche con riguardo alle modifiche soggettive del contratto (già affidato ed in corso di esecuzione) senza una nuova procedura di affidamento, quando all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione. In questo caso occorre verificare che l'operatore così subentrante non sia riconducibile al contraente uscente dall'affidamento antecedente all'appalto oggetto di modifiche soggettive.

Art. 4 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

1. Salva l'ipotesi di proroga tecnica, e tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento alla scelta degli operatori cui assegnare gli affidamenti diretti o da invitare alla procedura negoziata, le seguenti fasce economiche. Per effetto di ciò, quindi, il principio di rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia di importo:

FASCIA	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 15.000	> € 5.000 e < € 15.000
B	> € 15.000 e < € 30.000	> € 15.000 e < € 30.000
C	> € 30.000 e < € 40.000	> € 30.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000
E	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (€ 140.000,00)	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (€ 150.000,00)
F	> € 140.000,00 e < € 180.000,00	> € 150.000,00 e < € 258.000,00
G	> € 180.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) del Codice (ad oggi pari a € 221.000,00)	> € 258.000,00 e < € 516.000,00
H	/	> € 516.000,00 e < € 1.033.000,00
I		> € 1.033.000,00 e < € 1.500.000,00
L		> € 1.500.000,00 e < € 2.582.000,00
M		> € 2.582.000,00 e < € 3.500.000,00
N		> € 3.500.000,00 e < € 5.165.000,00

O	>€ 5.165.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del Codice (ad oggi pari a € 5.538.000,00)
---	--

Art. 5 - Deroga all'obbligo di rotazione

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 4 del presente Regolamento, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 (oltre IVA) è possibile derogare al principio di rotazione, con la conseguente possibilità del contraente uscente di essere reinvitato alla procedura negoziata o essere nuovamente individuato quale affidatario diretto, solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga nel caso di specie concreto, con riferimento tassativo:
 - a) **alla struttura del mercato** [*cioè*: particolari caratteristiche o specificità di fornitura del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (*ad es*: in caso di diritti di privativa/esclusiva, specificità artistiche e/o culturali, ecc...)];
 - b) **alla effettiva assenza di alternative** [*rectius*: servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio alla SRR, per evidenti e documentate problematiche tecniche, operative e/o di funzionamento];
 - c) **alla accurata esecuzione del precedente contratto** [*id est*: particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale].
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, i presupposti di relativa ammissibilità di cui alle precedenti lett.re a) – c) devono risultare **CONCORRENTI**, e non alternativi tra loro.
3. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice (*indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, o ancora quando l'affidamento sia stato disposto all'esito di procedura aperta*). Le Richieste di Offerta (RDO) esperite sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (d'ora in avanti, per brevità, anche solo "**MePA**"), rivolte a tutti gli operatori economici ivi iscritti ed abilitati alla categoria di intervento per cui si procede, sono da considerarsi sostanzialmente aperte al mercato e, come tali, costituiscono eccezioni in grado di giustificare la deroga al principio di rotazione. La deroga di cui al presente comma si applica solo alla procedure negoziate sottosoglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice.
4. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione:
 - a) **in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (oltre IVA)**, fatto salvo ed impregiudicato il divieto generale di frazionamento di cui all'art. 2, commi 3-5, del presente Regolamento. Sul punto, ad ogni buon conto, si precisa ulteriormente che un'identica (o sostanzialmente sovrapponibile) prestazione contrattuale ripetuta nel tempo (con o senza soluzione di continuità) in tanti mini-affidamenti è di per sé un disegno/progetto univoco d'appalto e, come tale, contrario al predetto divieto. E', quindi, onere del RUP considerare se una stessa prestazione sia stata già oggetto di affidamento nei 12 mesi precedenti al fabbisogno per cui si procede, considerandone il valore, e se nei 12 mesi successivi all'attuazione della stessa si ritenga, con considerevole grado di probabilità, di attivare ulteriori affidamenti del medesimo tipo, stimandone altresì il correlativo valore. Qualora, dalla sommatoria dei valori (*rectius*: quello precedente e quello/i in prospettiva successiva/futura), si giunga ad un importo complessivo così stimato al di sopra dei 5.000 euro (oltre IVA), tale affidamento allo stesso contraente uscente non è consentito: semmai scatta la possibilità di procedere all'affidamento diretto "ordinario", cui si applica

inevitabilmente la rotazione e, quindi, il divieto di riaffido al contraente uscente. Tale parametro, in generale, funge da riferimento temporale utile per verificare la sussistenza o meno di un artificioso frazionamento delle procedure di affidamento. La norma (*cf. art. 14, comma 2, del Codice; così come richiamata anche dall'art. 2, commi 3-5, del presente Regolamento*) infatti, impone di considerare l'importo del contratto per cui si procede tenendo conto di tutti i contratti analoghi dei precedenti 12 mesi o dell'importo di tutti i contratti sottoscritti nei 12 mesi successivi alla prima consegna. Lo scopo, in sostanza, è quello di non considerare l'elemento parcellizzato del singolo contratto, ma il sistema complessivo dei contratti aventi analogo contenuto e ripetuti nel tempo. Il risultato, dunque, è che ai fini del computo delle soglie o micro-soglie non si deve avere riguardo all'importo del singolo affidamento, ma alla sommatoria degli importi degli affidamenti analoghi relativi ad un arco temporale di ameno 12 mesi.

- b) quando gli affidamenti in capo ad un medesimo contraente, quello da assegnare e quello immediatamente precedente, rientrano in un ambito contrattuale (categoria merceologica o di opere, oppure settore di servizi) oggettivamente e sostanzialmente distinto/disomogeneo.** La distinzione circa l'ambito contrattuale degli interventi va ricavata, in via generale, dalla classificazione degli appalti con riguardo: i) al **CPV** per forniture di beni o servizi; ii) alle **categorie SOA** (senza alcun riferimento alle classifiche e ai sottostanti importi) per quanto concerne i lavori. Ai fini dell'esclusione del principio di rotazione deve, quindi, rinvenirsi una **“sostanziale alterità qualitativa”** delle prestazioni al medesimo operatore economico ovvero, più chiaramente, una **diversa natura delle prestazioni oggetto del precedente e dell'attuale affidamento**, che *ex lege* giustifica tale esenzione.

Art. 6 – Modalità di scelta del contraente

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica di cui al precedente art. 2, le modalità di affidamento dei contratti pubblici sotto la soglia di rilevanza europea si svolgono nel pieno rispetto degli artt. 48 e seguenti del Codice ed in ossequio alla specifica disciplina di cui al presente Regolamento, cercando sempre di promuovere il più possibile la concorrenza.
2. L'affidamento dei contratti di cui al superiore comma avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) con **affidamento diretto**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante:
 - i. per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
 - ii. per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro.
 - b) con **procedura negoziata senza bando**:
 - i. per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - ii. per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, previa consultazione di almeno dieci (10) operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione);
 - iii. per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, laddove il contratto pubblico sotto-soglia di rilevanza eurounitaria presenti un “*interesse transfrontaliero certo*” di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento, è comunque necessario ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l’innovazione).
4. Alla luce dei principi del diritto europeo nonché della circolare MIT 298/2023 e delle recenti pronunce di ANAC, oltre all’ipotesi espressamente prevista dal superiore comma 2, lett.ra b, punto ii o di esistenza di un interesse transfrontaliero certo di cui al precedente comma 3, è consentito, in via generale, per gli affidamenti ad oggetto del presente Regolamento anche il ricorso alle procedure ordinarie (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l’innovazione), secondo le necessarie valutazioni in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento (verificare grado concorrenza esistente, disponibilità di fornitori qualificati, dinamiche del settore interessato e, ciò, per una maggiore apertura alla concorrenza e per ottenere maggiori probabilità di una risposta concorrenziale del mercato, come ad es.: a seguito di una procedura negoziata andata deserta), alle peculiarità dell’affidamento (interventi di particolare complessità tecnica che potrebbero richiedere maggiore attenzione nella selezione del contraente) e agli interessi pubblici sottesi (assicurarsi che il processo di gara sia trasparente, equo e rispetti i principi di legalità ed imparzialità). In ordine a tale ipotesi, all’atto della decisione circa il sistema di affidamento da intraprendere, il RUP all’uopo incaricato è tenuto a motivare puntualmente l’opportunità di procedere alle procedure ordinarie in luogo di quelle semplificate di cui al presente Regolamento per le consequenziali valutazioni da parte dell’organo competente di SRR, tenuto conto del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività. Il RUP, in pratica, preventivamente ovvero in sede di predisposizione della decisione a contrarre, deve chiarire che il risultato, dell’affidamento *ex se* e di una esecuzione tempestiva del contratto medesimo, lo si persegue meglio/in modo più efficace, con una procedura più articolata e diversa rispetto a quella semplificata indicata per il sotto-soglia da parte del Legislatore.
5. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, la procedura di scelta del contraente, nonostante per valore risulti all’interno del sotto-soglia, si informa agli istituti previsti per le procedure ordinarie, con conseguente disapplicazione della peculiare normativa derogatoria sancita per le procedure semplificate di cui alla PARTE I del Codice (cfr. artt. 48 – 55) e piena osservanza dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta (cfr. All. I.3 al Codice).
6. I sistemi di scelta del contraente di cui al presente Regolamento sono espletati attraverso il ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDNP). In alternativa all’utilizzo delle PAD, in via transitoria fino al 30 settembre 2024, per la generazione del CIG relativo agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (oltre IVA), può essere anche usata l’interfaccia web messa a disposizione nell’ambito della PCP dell’ANAC. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata solo in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività del neo introdotto processo di digitalizzazione. A decorrere dal 1° ottobre 2024, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà, dunque, **obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate (PAD).**
7. In deroga alla facoltà di cui all’art. 53, comma 4 del Codice, si dispone che la garanzia definitiva sia sempre richiesta, eccezion fatta per i contratti di esiguo valore e ad esecuzione istantanea, ove tale richiesta può venire meno. In ogni caso, la garanzia di qua è sempre richiesta in relazione a contratti di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 (oltre IVA), a prescindere che siano o meno di durata.
8. In considerazione della tipologia e specificità della singola procedura per cui si procede (ad es: in caso di valore elevato e prossimo alla soglia UE), anche nell’ambito degli affidamenti sotto soglia è consentito richiedere la produzione di una garanzia provvisoria a presidio della serietà ed affidabilità

dell'offerta degli operatori economici partecipanti, il cui relativo ammontare non può superare l'uno per cento (1%) dell'importo della relativa procedura e non può essere soggetto ad alcuna riduzione di cui all'art. 106, co. 8 del Codice. Le esigenze particolari a sostegno dell'istanza di prestazione della garanzia provvisoria sono indicate nella decisione di contrarre oppure nella lettera d'invito o atto equivalente.

9. In caso di affidamento di contratti relativi a servizi di ingegneria ed architettura (SIA), con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione/selezione, si applicano le particolari disposizioni di cui agli artt. 3 - 4 della Legge regionale n. 12/2023.

Art. 7 - Concetto ed elementi istruttori per definire l'interesse transfrontaliero certo

1. Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato, in relazione alla propria tecnica o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri.
2. Per l'accertamento di cui al comma 1 è possibile fare riferimento ai seguenti criteri sintomatici:
 - a) esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri (purché reali, non fittizie e conseguenti in un contenzioso);
 - b) consistenza dell'importo dell'appalto (Molto prossimo alla soglia UE. Si esclude di default in caso di valore molto basso);
 - c) presenza di frontiere che attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi;
 - d) luogo di esecuzione dei lavori/servizi idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri (attenzione la distanza non è elemento sufficiente !);
 - e) caratteristiche specifiche dei prodotti o caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
 - f) precedenti appalti analoghi indetti da altra stazione appaltante.
3. Sulla scorta dei criteri di cui al comma 2, ove sorgano fondati dubbi circa l'esistenza di un interesse transfrontaliero, si procede attraverso la pubblicazione di un avviso di preventiva consultazione di mercato in ambito UE per un periodo minimo di quindici (15) giorni, il quale contiene almeno le seguenti informazioni: la descrizione dell'oggetto dell'affidamento, l'importo, il luogo di esecuzione della prestazione, il tempo stimato di esecuzione e ogni altra notizia ritenuta utile allo scopo. A valle della preventiva consultazione del mercato transfrontaliero, in assenza di riscontri, persegue il percorso procedimentale prescritto dal Codice, dando atto, in seno alla determina a contrarre semplificata, dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo e, ciò, proprio per effetto degli esiti della consultazione preventiva frattanto sperimentata.
4. Il precedente comma non trova applicazione nel caso in cui ricorra una oggettiva ed incolpevole urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini di pubblicazione del predetto avviso. In tal caso la decisione a contrarre dovrà dare adeguata motivazione della scelta della procedura e delle ragioni di urgenza.
5. A livello operativo, nell'ambito della determinazione di affidamento sotto-soglia, è in ogni caso necessario dar conto dell'assenza di tale elemento.

Art. 8 - Affidamento diretto

1. Alla luce del modello organizzativo adottato dalla SRR, in caso di affidamento diretto di cui all'art. 6, comma 2, lett.ra a), del presente Regolamento, la gestione dell'intero ciclo di vita dell'appalto pubblico all'uopo connesso è demandata alla esclusiva ed integrale competenza del RUP che coincide, di norma, con il responsabile della struttura organizzativa (Capo Servizio) di SRR cui fa capo il contratto da stipulare.

2. Nei casi di affidamento diretto, il possesso delle documentate “*esperienze pregresse*” per la selezione dell’operatore economici cui assegnare l’appalto può essere verificato anche solo con l'accertamento del regolare possesso di un bagaglio esperienziale (know-how) non strettamente simile/analogo rispetto alla commessa da affidare e, purtuttavia, nel caso concreto, comunque idoneo a garantire la buona riuscita delle prestazioni contrattuali in affidamento. Al fine di selezionare l’affidatario è comunque facoltà del RUP precedente richiedere all’operatore economico, in aggiunta alle pregresse esperienze idonee, il possesso di requisiti di ordine speciale secondo quanto previsto dall’art. 100 del Codice. Il processo logico che ha condotto all’accertamento dell’effettivo possesso di documentate esperienze pregresse idonee in capo al soggetto così selezionato, va riportato nel provvedimento di affidamento diretto tra le motivazioni a fondamento dell’assegnazione della sottesa commessa. Le idonee esperienze pregresse che rilevano ai fini della regolarità dell’affidamento (*id est*: in merito alla corretta e conforme selezione dell’affidatario) possono ricavarsi sia nel caso in cui esse siano state eseguite nell’ambito di precedenti commesse pubbliche, sia se le stesse siano state rese presso committenti privati salvo che, per la fattispecie di caso, non siano stati prescritti specifici ambiti di esecuzione in ragione della peculiarità dell’oggetto del contratto..
3. A norma dell’art. 48, comma 4 del Codice, anche nei casi di affidamento diretto, trovano applicazione:
- a) l’articolo 11 del Codice che introduce il c.d. principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, seppur con facoltà per l’operatore economico di indicare, nella propria offerta, un differente ccnl che garantisca l’equivalenza delle tutele (sia economiche che giuridico-normative) ai lavoratori dipendenti (art. 11, co. 3, del Codice). Tale istituto, infatti, trova applicazione anche negli affidamenti diretti con la diretta conseguenza, quindi, che anche in tale sistema di affidamento occorre indicare il CCNL di categoria, ex art. 11 del Codice, per vie informali, per esempio nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all’operatore economico;
 - b) l’articolo 41, comma 14 del Codice che prevede, con riguardo ai contratti di lavori e servizi, l’obbligo di individuare nei documenti della procedura di affidamento, ai fini della determinazione dell’importo posto a base della stessa, i costi della manodopera. La disposizione *de qua* trova attuazione anche negli affidamenti diretti in quanto la norma (come quella già richiamata dalla precedente lett.ra a) esprime un principio generale (la tutela dei lavoratori) che deve essere comunque rispettato, indipendentemente dalle modalità di affidamento. Nei casi in cui sia necessario procedere allo scorporo (*recté*: indicazione/separazione) dei costi della manodopera, tenuto conto delle esigenze di semplificazione sottese agli affidamenti diretti, il RUP è dunque tenuto ad individuare l’incidenza dei costi della manodopera in sede di richiesta di preventivo all’operatore economico il quale, a sua volta, all’atto della produzione del preventivo così richiesto, dovrà individuare i propri e relativi costi. In caso di indicazione di un costo della manodopera diverso da quello indicato all’atto della richiesta di preventivo, il RUP deve procedere a controllare il costo dichiarato, che non deve comunque ledere i minimi tabellari rispetto all’organico previsto. Ciò vale anche con riguardo agli oneri aziendali di sicurezza (*cf. art. 108, comma 9 del Codice*);
 - c) gli articoli 57 e 102 del Codice che concernono gli obblighi di inserimento di clausole sociali e dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (CAM). Anche in questo caso le disposizioni in trattazione si applicano anche all’affidamento diretto e, ciò, sempre sulla base di quanto previsto dall’art. 11, comma 2, del Codice.
4. Il RUP, ove del caso, è tenuto a valutare l’applicabilità degli impegni di cui al precedente comma alla luce dell’art. 102, comma 2 del Codice, contemperando l’esigenza di tutela dei superiori istituti con il valore dell’affidamento per cui si procede.
5. In tema di affidamento diretto, invece, non trovano applicazione:
- a) l’art. 50, comma 4 del Codice, riguardante l’utilizzo dei criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, in quanto detti criteri rilevano solo per

le procedure negoziate sotto-soglia di cui art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del medesimo Codice (*cf. art. 10 del presente Regolamento*);

- b) l'art. 54, comma 1 del Codice, concernente l'esclusione automatica delle offerte anomale, poiché detta disposizione, ove prevista negli atti di gara, risulta applicabile solo alle procedure negoziate sotto-soglia di cui art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del medesimo Codice (*cf. art. 10 del presente Regolamento*), qualora si faccia ricorso al criterio del prezzo più basso e solo con riferimento agli appalti di opere e servizi. Resta fermo, in ogni caso, la possibilità di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- c) l'art. 60 del Codice che prescrive l'obbligatorio inserimento delle clausole di revisione prezzi ai soli appalti affidati con procedure di gara e, cioè, fatta comunque salva ed impregiudicata l'eventuale procedura di riequilibrio contrattuale di cui all'art. 120, comma 8, del Codice che resta, in ogni caso, direttamente applicabile anche ai contratti di durata derivanti dal processo di affidamento diretto, in virtù del principio generale di conservazione dell'equilibrio economico del contratto di cui all'art. 9 del Codice medesimo (cd. "rinegoziazione").
6. All'affidamento diretto si applicano le disposizioni sull'obbligo di rotazione di cui al precedente art. 3 e ss. del presente Regolamento.
7. In merito alla possibile individualizzazione dell'operatore cui assegnare direttamente il contratto tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti, si rinvia al successivo art. 16 del presente Regolamento.
8. Ferma restando la facoltà di procedere all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, soprattutto nell'ambito di contratti pari o superiori al valore di €. 40.000,00 (oltre IVA) e fino alla soglia massima consentita per l'affido diretto, **il confronto informale tra preventivi rappresenta comunque una "best practice" da seguire**, utile anche al RUP al fine di poter verificare ed accertare la congruità del prezzo in sede di assegnazione della commessa e, cioè, purché nel caso di specie tanto non comporti un eccessivo aggravamento della procedura a discapito del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice. Qualora, a seguito di richiesta informale di più preventivi (da gestire via PEC, in modo asincrono e senza alcun richiamo ai criteri di aggiudicazione - PPB o OEPV), si manifestino i seguenti scenari:
- a) pervengano due o più preventivi, che evidenziano aspetti non solo di natura economica ma anche aspetti di tipo tecnico-operativi o di funzionamento, il RUP procede alla valutazione comparativa degli stessi in modo discrezionale, dando adeguata motivazione della scelta finale nella decisione intermedia di cui all'art. 6 dell'Allegato I.2 al Codice, prodromica all'adozione della decisione di contrarre a norma dell'art. 17, comma 2 del Codice da parte dell'organo competente di SRR [*Organi amministrativi di vertice, compatibilmente alle loro rispettive attribuzioni/deleghe (CdA o Presidente), o Organo di direzione, se munito di apposita procura (Dirigente di Macro-Area funzionale competente)*]. Con riferimento alla valutazione comparativa dei preventivi, nel caso di prestazioni standard il cui unico elemento indicato/richiesto sia il prezzo, per la scelta dell'affidatario, il RUP prende in considerazione solo l'aspetto economico;
- b) pervenga un unico preventivo, in sede di decisione intermedia di cui sopra, è onere del RUP attestare la congruità del prezzo per non incorrere nel rischio che l'assenza di un termine di paragone tra preventivi implichi l'accettazione di proposte mediocri o fuori mercato. In questi casi, per garantire comunque la congruità del prezzo offerto, il RUP potrà ricorrere:
- alla comparazione di relativi listini di mercato;
 - alla comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o comprese in una forcella di prezzi di affidamenti di medesime prestazioni effettuati da altre amministrazioni (reperibili online, o dai siti dell'amministrazione trasparente);
 - all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.

Il modus operandi di cui alla precedente lett.ra b) del presente comma si osserva anche allorquando, per qualsivoglia motivo, il preventivo di spesa sia già a monte richiesto ad un solo operatore economico.

9. Deve ritenersi legittimo l'utilizzo della procedura negoziata in luogo dell'affidamento diretto, purché tale scelta venga adeguatamente motivata dal RUP procedente e, ciò, in sede di predisposizione della decisione di contrarre, tenuto conto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice che impone, tra l'altro, di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività, tenendo conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamato dall'art. 12 del Codice. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 e ss. del presente Regolamento e vanno, inoltre, osservati i termini di conclusione normativamente previsti per la tipologia procedurale prescelta (*cf. All. I.3 al Codice*).
10. La proceduralizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi in modo sincrono e formale nonché con specifica indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (criterio del minor prezzo o OEPV) e/o attraverso la pubblicazione di un preventivo avviso pubblico a manifestare interesse, trasforma lo stesso in una sostanziale di procedura di gara (rectius: procedura negoziata), atteso che così procedendo si innesta un procedimento di selezione che è assente nell'affidamento diretto. Conseguentemente, in detta ipotesi (da evitare !), è necessario garantire la piena applicazione delle prescrizioni contenute negli atti del procedimento così impostato, in virtù del principio di rispetto dell'auto-vincolo della SA, confermato dal Codice fra i principi fondamentali dell'affidamento e della buona fede (*cf. art. 5 D.lgs 36/23*), per cui occorre tutelare l'affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo. La conseguenza dell'accertamento della violazione del principio di auto-vincolo, infatti, è l'annullamento dell'affidamento diretto e del contratto così stipulato con obbligo di rinnovazione della procedura o l'eventuale pronuncia favorevole da parte del A.G. competente per il risarcimento dei danni da perdita di chance, determinata dalla illegittima esclusione dell'operatore economico partecipante al processo aggravato di affido.
11. Per la redazione degli atti inerenti il provvedimento di affidamento diretto di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinvia alle Check-list nr. 1 e 2 di cui all'art. 18 del presente Regolamento, i cui elementi si intendono quivi integrati.
12. Dopo la pubblicazione del provvedimento di cui al precedente comma 11 – che è direttamente costitutivo dell'affidamento - il RUP è tenuto alla pubblicazione di un apposito avviso sui risultati del procedimento perfezionato (*cf. art. 50, comma 9, del Codice*).
13. Alle condizioni di cui al comunicato del presidente dell'ANAC, datato 05.06.2024, è consentito procedere all'affidamento diretto anche secondo la forma contrattuale dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del Codice.

Art. 9 - Controllo dei requisiti degli operatori economici per affidamenti diretti.

1. Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore ad euro 40.000,00 (oltre IVA), gli operatori economici attestano con dichiarazioni sostitutive di certificazioni/atto di notorietà di cui al d.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione ad hoc richiesti.
2. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, il RUP ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione sostitutiva oppure se adottare il DGUE, così privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.
3. Con riferimento agli affidamenti di cui al comma 1, e ferma restando impregiudicata la facoltà di procedere in via ordinaria (secondo quanto previsto dal successivo comma 11), verificando prima dell'affidamento e della stipula del relativo contratto l'effettivo possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, la SRR verifica le dichiarazioni rese dagli affidatari sulla sussistenza dei requisiti generali e speciali (ove del caso) richiesti per ogni singolo affidamento sulla base di un campione annuale che, in sede di prima applicazione, viene quivi determinato nella misura pari al **30%** degli affidamenti effettuati dalla SRR nell'arco di ciascun semestre. A tal fine, nel corso del mese di luglio dell'anno di riferimento e durante il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il

Responsabile del Servizio Approvvigionamenti e Contratti o un proprio funzionario all'uopo delegato, sulla base del numero degli affidamenti perfezionati nel corso del semestre di riferimento (catalogati in apposito registro di repertorio secondo ordine cronologico), provvederà all'estrazione del campione innanzi individuato attraverso l'utilizzo di software generatori di numeri casuali, con arrotondamento per difetto se la prima cifra decimale è inferiore o uguale a 5, per eccesso se la prima cifra decimale è maggiore a 5. Le operazioni di estrazione sono documentate attraverso la redazione di un breve processo verbale da comunicare ai RUP dei procedimenti così estratti per l'esecuzione dei consequenziali controlli e, per conoscenza, al Dirigente dell'Area funzionale competente e al RPCT.

4. I controlli di cui al precedente comma sono eseguiti:
 - a) relativamente alla comprova dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto;
 - b) in ordine alla comprova dei requisiti di carattere speciale (tecnico-organizzativi, economico-finanziario e di idoneità professionale) ove previsti, attraverso diretta richiesta della documentazione del caso al singolo operatore economico estratto oppure, ove possibile, tramite diretta istanza ai correlativi enti certificatori (Accredia, Ordini professionali, ecc...).
5. I RUP dei procedimenti estratti, sulla base delle dichiarazioni rilasciate in occasione dei correlativi affidamenti da parte dei relativi operatori economici, eseguono i controlli in trattazione con le modalità di cui al precedente comma acquisendo, con un livello di controllo proporzionato all'entità/tipologia e alla rilevanza del contratto di specie, la seguente documentazione di comprova dei requisiti originariamente dichiarati, e segnatamente:
 - a) il certificato del Casellario ANAC dell'operatore economico (ANAC);
 - b) il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese dell'operatore economico (Verifiche PA Telemaco anche per la verifica circa l'assenza di procedure concorsuali in corso);
 - c) il certificato integrale del Casellario giudiziale dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice (Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente del soggetto o della SRR);
 - d) il certificato dei Carichi pendenti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice (Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente del soggetto);
 - e) il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo all'operatore economico (Ministero di Giustizia);
 - f) la visura circa l'avvenuta iscrizione da parte dell'operatore economico nella cd. "White-List" territorialmente competente e, ciò, solo in caso di affidamenti in settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 (Ministero dell'Interno – UTG Prefettura della provincia dove l'affidatario ha la propria sede legale). L'avvenuta iscrizione alla White-list (e, dunque, non la mera presentazione della domanda o lo status della pratica in aggiornamento che, semmai, rilevano solo ai fini della partecipazione) è equipollente al rilascio della comunicazione (necessaria per importi superiori ad €. 150.000,00) e dell'informativa (necessaria per importi superiori alla soglia UE) antimafia. La comunicazione e l'informazione antimafia hanno rispettivamente validità di 6 e 12 mesi;
 - g) il certificato di Regolarità contributiva dell'operatore economico [DURC o certificati di casse previdenziali private (INARCASSA, CASSE EDILI, CASSA GEOMETRI, ecc...)];
 - h) la comunicazione di Regolarità fiscale dell'operatore economico (Agenzia Entrate della sede territorialmente competente). La certificazione della regolarità fiscale deve inglobare anche l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate che consenta di appurare o meno l'insussistenza in capo all'operatore economico sia di violazioni gravi definitivamente accertate ed immediatamente escludenti, che quelle gravi ma non definitivamente accertate (cioè: ancora impugnabili) e, purtuttavia, da valutare quale eventuale causa di esclusione non automatica;

- i) il certificato di verifica circa l'ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 68/99 da parte dell'operatore economico (Centro per l'impiego territorialmente competente - Ufficio collocamento mirato);
 - j) il certificato di insussistenza di provvedimenti esecutivi per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi dell'operatore economico (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM);
 - k) atti idonei a comprovare l'insussistenza in capo all'operatore economico di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato (verbali sanzionatori/ispettivi, sentenza penale non ancora passata in giudicato *et similia*), alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco);
 - l) ove previsti, i dati e i documenti (*ad es.* attestazioni SOA, certificati di conformità a norme tecniche armonizzate UNI/EN/ISO, certificati di regolare esecuzione, certificati di iscrizione ad Albi/Ordini, bilanci, fatturato e ammortamenti, costo e consistenza media del personale dipendente, ecc...) a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e/o di idoneità professionale dell'operatore economico (Operatore economico stesso e/o Enti certificatori, quali: Ministeri competenti, Enti locali, Università e Scuole secondarie superiori, Accredia, Istituti di credito, Società di revisione o soggetti analoghi, Ordini professionali, CCIAA, ecc...)
6. Entro 40 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta estrazione, i RUP interessati sono tenuti a fornire dettagliato riscontro per iscritto al Dirigente dell'Area funzionale di relativa appartenenza e al RPCT, in merito agli esiti dei controlli così effettuati.
7. Il RUP, in fase di verifica dei requisiti generali, **non può avvalersi del silenzio-assenso di cui all'art. 17-bis della Legge 241/1990 e sue ss.mm. ed ii.** e, quindi, dare per acquisite le verifiche in trattazione trascorsi 30 giorni dalle relative richieste. In caso di mancato riscontro nei termini di 30 gg. dalla singola istanza, il RUP è in ogni caso tenuto a sollecitare il soggetto certificatore per il rilascio della documentazione del caso.
8. Quando in conseguenza dei controlli di cui al presente articolo non sia confermato il possesso dei requisiti originariamente dichiarati da parte dell'operatore economico sottoposto a verifica, fermi eventuali profili penali, la SRR procede:
- a) alla risoluzione del contratto (qualora ancora pendente),
 - b) all'escussione della garanzia definitiva (cfr. art. 6, comma 7, del presente Regolamento);
 - c) alla comunicazione all'ANAC;
 - d) alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure sotto-soglia indette dalla SRR per un periodo pari a mesi 6, decorrenti dall'adozione del provvedimento di accertamento del mancato possesso. La sospensione può essere disposta per un periodo superiore a 6 mesi e per un massimo di 12 mesi, in ragione del difetto di uno o più dei requisiti di carattere generale.
9. Il provvedimento di affidamento deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, oltre alle conseguenze di cui al precedente comma, prevedano il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già regolarmente eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta da SRR.
10. Per quanto riguarda la determinazione del campione di cui al comma 3 (che in sede di prima applicazione del presente Regolamento viene fissato nella misura del 30% rispetto agli affidamenti operati da SRR nell'arco di ogni semestre), trattandosi di una misura da predeterminarsi annualmente, la sua eventuale revisione è demandata in sede di aggiornamento annuale del documento di cui

all'articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e, ciò, anche sulla scorta dei riscontri frattanto pervenuti dai vari uffici (soprattutto in fase di prima applicazione).

11. Per gli affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000,00 (oltre IVA), gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti richiesti, esclusivamente, per il tramite del DGUE. Prima di procedere all'affidamento/aggiudicazione, il RUP (in caso di affidamento diretto) o l'incaricato dell'Ufficio Contratti e Gare (in caso di procedura di gara), provvedono alla verifica puntuale di quanto dichiarato ai sensi del Codice, tramite ricorso obbligatorio al FVOE. Fino alla completa operatività del predetto sistema (FVOE), le verifiche sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE (*es.* Certificato dei Carichi pendenti, Regolarità occupazionale ex Legge 12 marzo 1999, n. 68, Regolarità fiscale relativamente alle violazioni gravi non definitivamente accertate, etc.), sono eseguite ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 del presente articolo. Allo stesso tempo, la comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (ove previsti) non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema direttamente dagli operatori economici.
12. Si potrà comunque procedere all'affidamento ed all'avvio immediato dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, nei casi in cui l'operatore economico prescelto risulti affidatario di Convenzioni o Accordi-quadro della CONSIP S.p.A. In tale ipotesi, previa la sola acquisizione del DURC, non occorre effettuare alcun'altra verifica preliminare alla costituzione del rapporto contrattuale attuativo/esecutivo discendente da adesione alla Convenzione/Accordo-quadro Consip.
13. In virtù del principio di continuità, il regolare possesso dei requisiti (generali e speciali, se previsti) deve permanere, senza soluzione di continuità, per tutto il ciclo di vita del contratto. Conseguentemente, in rapporto ai termini di validità di ciascun certificato acquisito (convenzionalmente avente efficacia per 120 (DURC)/180 giorni (Casellario giudiziale, etc) dalla data di emissione), è necessario ripetere le verifiche in trattazione fino alla definitiva conclusione di ogni singolo contratto.
14. A prescindere dai controlli di cui sopra, il Servizio Economico-Finanziario, prima di procedere al materiale il pagamento delle prestazioni contrattuali sulla base degli stati di avanzamento e/o dell'accertamento di regolare esecuzione operati dal RUP, verifica la preliminare sussistenza di regolarità contributiva e fiscale (ove del caso, ossia per importi superiori ad €. 5.000,00) in capo all'operatore economico beneficiario dei relativi versamenti.
15. I soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice rilevanti, in base alla specifica forma giuridica dell'operatore economico, ai fini del controllo dei requisiti generali afferenti alle persone fisiche nei cui confronti operano le cause di esclusione previste dai commi 1 e 2 del predetto articolo, sono:
 - a) l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - c) il socio amministratore e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - d) i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - e) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - f) i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (tra cui rientrano: *il Consiglio sindacale, l'OdV e l'OIV*) o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (tra cui rientrano: *i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*) o di controllo (tra cui rientra: *il Revisore contabile*);
 - g) il direttore tecnico o socio unico (per tutte le forme giuridiche d'impresa e per tutti i sistemi di amministrazione);
 - h) l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti [**cioè: colui che esercita un'apprezzabile attività gestoria all'interno dell'impresa, svolta in modo non episodico od occasionale, desumibile dall'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione**];

della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto con funzioni sostanzialmente gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione – produzione - commercializzazione dei beni e servizi (rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti etc.) ed in qualunque ambito aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale, disciplinare - cfr. Sent. Cass. 17 aprile 2023, n. 16269 in tema di reati fallimentari];

i) Solo per contratti PNRR – il titolare effettivo [cioè: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica - o le persone - che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti – Linee Guida per rendicontazione interventi PNRR];

j) gli amministratori del socio persona giuridica.

16. Non rilevano più ai fini del controllo di cui al precedente comma:

- i soci di maggioranza nelle società con meno di 4 soci;
- i soggetti cessati dalla carica societaria nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando/avviso o alla data di invio della lettera d'invito.

Art. 10 - Procedura negoziata

1. Alla luce del modello organizzativo adottato dalla SRR, in caso di procedura negoziata di cui all'art. 6, comma 2, lett.ra b), del presente Regolamento, per la redazione dell'avviso di indagine di mercato, della successiva lettera di invito, per la gestione della procedura sulla piattaforma telematica e delle successive fasi di gara, ivi compresi i controlli di legge sull'aggiudicatario, e per gli adempimenti connessi agli oneri di pubblicità legale e trasparenza fino alla aggiudicazione/stipula del contratto, il RUP si avvale della struttura organizzativa all'uopo dedicata (Servizio Approvvigionamenti e Contratti) ed, in particolare, dell'unità organizzativa ivi incardinata (Ufficio Contratti e Gare), secondo la sequenza operativa declinata nell'apposita "*Procedura per la gestione dell'attività contrattuale della SRR Palermo area Metropolitana S.C.p.A.*" (cfr. Par. 3.2 e ss.). In tal caso il funzionario dell'Ufficio Contratti e Gare ad hoc incaricato con apposito atto, assume il ruolo di Responsabile della fase di affidamento (RFA) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 4 del predetto Codice ed in conformità alla predetta procedura interna.
2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono individuati sulla base di indagini di mercato o, in alternativa, tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui al precedente art. 3 e ss. del presente Regolamento.
3. La disciplina specifica per la conduzione delle indagini di mercato e per la costituzione, gestione e revisione dell'elenco degli operatori economici è appositamente declinata ai rispettivi artt. 12 e 16 del presente Regolamento. Al successivo art. 14 sono fissati i criteri oggettivi per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate a seguito di indagine di mercato o, in alternativa, attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA) o in altri strumenti similari gestiti da altre centrali di committenza/soggetto aggregatori, al posto del sorteggio e dell'ordine cronologico di ricevimento della manifestazione di interesse o di iscrizione agli albi/elenchi.
4. L'affidamento di contratti pubblici con la procedura di cui al presente articolo è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso (che può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite

dal mercato, eccetto che trattassi di servizi ad alta intensità di manodopera) ad eccezione delle tassative ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.

5. In caso di contratti relativi a lavori o servizi, da aggiudicarsi con procedura negoziata sotto-soglia utilizzando il criterio del prezzo più basso, è sempre prevista negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle stesse offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli atti di gara deve, altresì, essere indicato il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero la circostanza che detto metodo sia selezionato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i sistemi di cui al già menzionato allegato. L'istituto dell'esclusione automatica non risulta applicabile in caso di forniture. Per le forniture, anche nel sotto-soglia, in tema di congruità delle offerte, trova applicazione l'articolo 110 del Codice.
6. In caso di contratti relativi a lavori, servizi o forniture, da aggiudicarsi con procedura negoziata sotto-soglia utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti (4/5) dei corrispondenti punti massimi previsti negli atti di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. In caso di offerte ammesse inferiori a tre, trova applicazione l'art. 54, comma 1, ultimo periodo, del Codice. Il predetto metodo di compunto della soglia di anomalia è indicato a monte negli atti di gara. A parità di punteggi delle offerte l'aggiudicazione è disposta a favore del concorrente che abbia presentato per primo l'offerta.
7. Fatte salve le norme derogatorie dettate per il sottosoglia, in tema di Seggio di gara e Commissione giudicatrice, si rinvia all'art. 93 del Codice e alla specifica disciplina di cui al successivo art. 15 del presente Regolamento.
8. L'utilizzo delle procedure ordinarie di scelta del contraente (cfr. art. 71 e ss. del Codice) in luogo della procedura di cui al presente articolo, resta consentito alle condizioni di cui al precedente art. 6, commi 4 e 5, del presente Regolamento.
9. Gli affidamenti dei contratti pubblici da aggiudicare secondo la procedura di cui al presente articolo sono soggetti, fra l'altro, all'obbligatorio inserimento nei rispettivi atti di programmazione triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 37 del Codice e, ciò, secondo le specifiche modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
10. L'inversione procedimentale di cui all'art. 108, comma 12, del Codice non si applica alle procedure negoziate essendo esercitabile solo nel caso di procedure aperte. Tuttavia, stante la caratteristica di sostanziale apertura al mercato che connota la "RDO" di tipo aperto sul MePA, in piena aderenza al dato testuale del predetto comma, si ritiene che anche per questa specie di procedura, ove del caso, sia possibile ricorrere all'istituto dell'inversione procedimentale.
11. Per la redazione degli atti inerenti il provvedimento di indizione ed aggiudicazione della procedura di cui al presente articolo si rinvia alle Check-list nr. 3, 4 e 5 di cui all'art. 18 del presente Regolamento, i cui elementi si intendono quivi integrati.
12. Dopo la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione (Check-list nr. 5), il RFA è tenuto alla pubblicazione di un apposito avviso sui risultati del procedimento perfezionato, che contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 11 – Programmazione degli interventi

1. I lavori di importo stimato pari o superiore a 150.000 euro (oltre IVA) e gli acquisti di beni o servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro (oltre IVA) sono inseriti, rispettivamente, nel programma triennale dei lavori e nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Codice. L'elaborazione dell'elenco annuale riguarda solo i lavori e le opere pubbliche, mentre

non è necessaria per forniture e servizi.

2. Il nuovo Codice non impone l'approvazione di un livello minimo di progettazione per l'inserimento dei lavori di importo pari o maggiore di 150.000 euro nella relativa programmazione ma, in ragione dell'art. 37, comma 2, del predetto Codice, l'inserimento nell'elenco triennale ed annuale di dette opere è subordinato alla sola approvazione dei documenti pre-progettuali ossia, essenzialmente, il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) - ove previsto - per l'introduzione dell'intervento nell'elenco triennale e del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) per l'inserimento in quello annuale. Nessun documento preliminare, invece, è in ogni caso richiesto per l'inserimento in programma degli acquisti di beni e servizi, fatta salva la rilevazione dei correlativi fabbisogni e dei corrispondenti elementi di base per l'inserimento medesimo.
3. I documenti di programmazione di cui al presente articolo sono considerati come allegati al bilancio previsionale di relativo riferimento. Le spese concernenti la progettazione degli interventi relativi a lavori (NB: per servizi e forniture la progettazione è sempre interna e non produce spesa extra all'incentivazione di cui all'art. 45 del Codice) inseriti nella programmazione triennale sono registrate a bilancio quali "*spese in conto capitale*", con loro diretta imputazione agli stanziamenti riguardanti l'intervento nel suo complesso (spese di progettazione, incentivazione, supporto/consulenza, realizzazione, ecc...). Di seguito si rimette apposita tabella esemplificativa:

Livello di Progettazione	Importo Opera/	Inserimento Programma Triennale	Contabilizzazione
Livello minimo	< 150.000 €	Non necessario	Spese correnti
Livello minimo	≥ 150.000 € e con DOCFAP e/o DIP approvato	Necessario	Spese in conto capitale
Livelli successivi	Qualunque importo	Necessario	Spese in conto capitale
Spese per interventi nel programma triennale	Qualunque importo	Necessario	Spese in conto capitale

4. Per i contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni (cd. "*contratti misti*"), l'inserimento nella programmazione di relativo riferimento avviene in ragione dell'oggetto principale del contratto. L'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni ricomprese in appalto.
5. I due richiamati elenchi sono redatti secondo le modalità di cui agli schemi-tipo dell'Allegato I.5 al Codice, cui si rinvia.
6. A livello interno, il Referente unico per la programmazione coincide con la figura del Resp.le del Servizio Approvvigionamenti e Contratti o, comunque, con il funzionario incaricato nell'ambito di tale struttura (in tale caso occorre procedere con formalizzazione dell'incarico mediante provvedimento di delega ad hoc), il quale predispone gli schemi degli strumenti di programmazione previsti ex lege, sulla base di tutte le specifiche proposte di spesa provenienti, entro il 31 luglio di ogni anno, da parte di ogni singola struttura organizzativa aziendale coinvolta in interventi di spesa suscettibili di inserimento nei già menzionati programmi. In particolare, il Referente unico così incaricato, ha il compito di raccogliere ed assemblare le varie proposte dei responsabili delle strutture organizzative della SRR (RUP/CAPI SERVIZIO), coordinandole, verificando gli ordini di priorità, accertando le disponibilità finanziarie indicate e la coerenza con gli altri strumenti programmatici di governo societario (bilancio *in primis*) e gli indirizzi politico-amministrativi, d'intesa con la Direzione ed il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.

7. Effettuata l'attività di cui al precedente comma, entro il 31 settembre di ogni anno, il superiore Referente predisporre gli schemi e, previa approvazione della dirigenza, propone all'organo di vertice amministrativo (rectius: CdA) l'adozione dei programmi e dei relativi elenchi annuali.
8. Successivamente, tali atti vengono pubblicati sul sito istituzionale di SRR (il profilo del committente) al fine di consentire agli stakeholders di presentare apposite osservazioni entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione. L'approvazione definitiva dei programmi, insieme agli elenchi annuali e agli eventuali aggiornamenti (derivanti dall'accoglimento delle eventuali osservazioni e/o prodotti dalla SA stessa), avviene entro trenta giorni (30) dalla scadenza della consultazione e, comunque, entro e non oltre novanta giorni (90) dalla data di approvazione del bilancio.
9. I documenti così approvati sono pubblicati in formato open data sul sito web della stazione appaltante e, come stabilito dall'articolo 37, comma 4, del Codice, nella banca dati nazionale dei contratti pubblici, per il tramite dell'applicativo informatico del Servizio contratti pubblici (SCP) del MIT.
10. In caso di accertata assenza di interventi suscettibili di correlativa programmazione (*ex art. 37 del D.lgs. 36/2023 ed Allegato I.5 a detto Codice*), le strutture organizzative di SRR attestano, sotto la propria responsabilità, che nell'ambito delle attività istituzionali ricadenti nel proprio Servizio, allo stato degli atti e per i periodi di previsione prescritti *ex lege*, non si scorgono o rilevano interventi di spesa da dover obbligatoriamente assoggettare alla programmazione in questione. In caso di assenza di programmazione la SRR ne deve comunque dare comunicazione sul proprio sito istituzionale del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» e alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), per il tramite del SCP del MIT.
11. Un intervento oggetto di programmazione a mente della normativa vigente che non risulti inserito nel correlativo programma di riferimento non può essere realizzato a meno che, ciò, non si sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero allorché per la sua realizzazione si faccia ricorso ad un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della SRR al momento della formazione del relativo programma, fermo – in tal caso - l'avvio delle procedure di aggiornamento della programmazione di riferimento.
12. Qualsiasi forma di responsabilità discendente da omessi, ritardati e/o errati adempimenti di stretta e diretta competenza dei responsabili di struttura (Capi Servizio) resta sotto ogni profilo ascrivibile ai medesimi e costituisce, inoltre, primario indice di negatività in sede di valutazione delle performance per l'erogazione dell'incentivazione prevista in favore del personale dipendente, sia di fonte normativa che contrattuale.
13. I contratti pubblici relativi a lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 (oltre IVA) e a servizi o forniture di importo inferiore ad €. 140.000,00 (oltre IVA) non sono soggetti all'iter di programmazione di cui ai precedenti commi. Per tali contratti, le strutture organizzative interessate, previa indicazione della relativa e potenziale spesa stimata in sede di predisposizione dello strumento di programmazione economico-finanziaria pluriennale (Budget/Bilancio previsionale), presentano una proposta di avvio del procedimento di affidamento corredata della documentazione tecnico-progettuale (quadro economico, capitolato prestazionale, elaborati tecnici e quant'altro necessario per l'assegnazione dello specifico contratto). Ove tali interventi risultino imprevedibili, in sede di proposta di avvio del procedimento di affidamento, le strutture organizzative interessate danno conto dei motivi circa il mancato inserimento negli strumenti di programmazione della spesa interna e, ove del caso, avanzano la correlativa proposta di revisione del Budget di competenza, sentito il Servizio Economico-Finanziario ed il Dirigente d'Area competente. Resta comunque ferma la pianificazione operativa dell'attività contrattuale di cui al sub-paragrafo 3.2.3 della Procedura per la gestione dell'attività contrattuale della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.

Art. 12 – Modalità di conduzione indagini di mercato

1. Ferme restando le modalità già previste nell'allegato II.1 al Codice, cui si rinvia, in caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 10 del presente Regolamento, svolta per il tramite di una preventiva indagine di mercato, quest'ultima viene sperimentata mediante pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale di SRR (Sezione "*Amm. Trasparente*" - Sub-sezione "*Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura*"), sull'Albo online di tutti i Comuni-soci dell'ATO di pertinenza (solo per estratto) e sulla piattaforma telematica "*ASMECOMM*" o "*ACQUISTINRETEPA*" che assicura l'interoperabilità con la BDNCP dell'ANAC, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altre forme di pubblicità aggiuntive (*ad es: inserti su quotidiani, ecc...*), ove del caso. La durata della pubblicazione dell'avviso è, di regola, stabilita in quindici (15) giorni, fatta salva la possibilità di riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque (5) giorni.
2. La SRR può condurre indagini di mercato con riferimento a più appalti aggiudicabili entro un determinato periodo (indagini di mercato periodiche), al fine di ottimizzare i tempi di svolgimento delle procedure.
3. Il ricorso all'indagine di mercato è stabilito con la decisione di contrarre di cui all'art. 17 del Codice.
4. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato, redatto a cura del Responsabile di fase di affidamento (RFA) di cui all'art. 10, comma 1 (ultimo periodo) del presente Regolamento, indica tutti gli elementi di cui all'art. 2, comma 3 dell'All. II.1 al Codice, sulla base della documentazione tecnico-progettuale prodotta dal RUP interessato ed in conformità al presente Regolamento (in particolare con riferimento all'art. 14, che prestabilisce i criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate).
5. Durante lo svolgimento dell'indagine di mercato, il RFA di cui al precedente comma tiene comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati e assicurando la protezione dei segreti tecnici e commerciali/industriali, nonché dei dati personali.
6. Gli esiti dell'indagine di mercato sono documentati a cura del RFA, escludendo tutte quelle eventuali informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici manifestanti interesse sul mercato di riferimento e, comunque, nel pieno rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice, con riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
7. Copia del processo verbale contenente le risultanze della ricerca di mercato, in forma riservata, è trasmesso al RUP, al Capo del Servizio Approvvigionamenti e Contratti nonché al Dirigente dell'Area competente per le finalità di cui al successivo articolo 14, comma 4.
8. In caso di indagine di mercato che non confluisce in un successivo affidamento è comunque necessario che venga pubblicato un verbale di esito infruttuoso nella sezione "*Amministrazione trasparente*" - Sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", in corrispondenza alla pagina web dedicata alla correlativa procedura. In caso di indagine di mercato che confluisce in un successivo affidamento, il contenuto dell'esito della stessa è richiamato nel provvedimento di aggiudicazione.
9. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 2, del Codice, si provvede alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando secondo quanto di seguito disposto all'art. 14.
10. Gli operatori economici selezionati a norma del precedente comma ricevono la lettera di invito sempre a mezzo della piattaforma telematica certificata all'uopo utilizzata e, ciò, secondo le modalità generali di cui al successivo articolo 13.
11. L'istituto di cui al presente articolo è distinto rispetto allo strumento di cui all'art. 77 del Codice (Consultazioni preliminari di mercato) che, invece, è preordinato alla preparazione degli atti di gara, ivi compresa la scelta della procedura di gara da adottare, e/o per informare gli operatori economici degli appalti programmati e dei relativi requisiti richiesti, nonché per verificare l'assenza di alternative rispetto al fabbisogno da acquisire (*cioè: per accertare l'infungibilità, diritti di privativa/esclusiva, etc.*).

Art. 13 - Contenuto della lettera di invito.

1. La lettera di invito, redatta a cura del Responsabile di fase di affidamento di cui all'art. 10, comma 1 (ultimo periodo), del presente Regolamento, è inviata contemporaneamente (in modo sincrono) e distintamente a tutti gli operatori economici selezionati secondo le modalità di cui al presente Regolamento, e contiene al suo interno almeno i seguenti elementi minimi, come da specifiche indicazioni del RUP:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali, l'importo complessivo stimato e la base di gara;
 - b) ove del caso, l'indicazione del CCNL da applicare ed i costi di manodopera e sicurezza;
 - c) ove del caso, l'inserimento di clausole sociali e/o dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (CAM) o principi DNSH (per appalti PNRR);
 - d) i requisiti generali di cui all'articolo 94 del codice, di idoneità professionale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti (ove del caso) per la partecipazione alla procedura selettiva;
 - e) le modalità ed il termine di presentazione dell'offerta nonché il periodo di validità della stessa;
 - f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - g) il criterio di aggiudicazione prescelto, compresa la disciplina circa l'eventuale esclusione delle offerte anomale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10, commi 4-6 del presente Regolamento;
 - h) nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riporta anche gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione delle offerte con relativa modalità di calcolo;
 - i) la disciplina specifica del subappalto;
 - j) (se strettamente indispensabile) il sopralluogo;
 - k) le garanzie richieste;
 - l) il nominativo del RUP e del Responsabile per la fase di affidamento (RFA) e del Responsabile per la fase di programmazione, progettazione e esecuzione (ove nominato);
 - m) acclude il capitolato tecnico-prestazionale, con relativi allegati, e l'eventuale schema di contratto;
 - n) la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta;
 - o) l'informativa sul trattamento dei dati personali;
 - p) il richiamo al Codice di Comportamento interno e al Sistema integrato (MOG 231 + sezione anticorruzione).
2. Nel caso di aggiudicazione col criterio del minor prezzo, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è di sette (7) giorni (ad es: per RDO ad inviti) dalla trasmissione della lettera di invito, salve eventuali riduzioni fino ad un minimo di tre (3) giorni o maggiorazioni fino ad un massimo di quindici (15) giorni (ad es: per RDO aperta), per motivate ragioni da specificarsi nella decisione di contrarre, con la quale si procede – fra l'altro - all'approvazione degli atti di gara, compresa la lettera di invito.
3. Nel caso di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il termine ultimo di ricevimento delle offerte è fissato, di norma, in dieci (10) giorni (ad es: per RDO ad inviti) dalla data di invio della lettera d'invito, fatta salva l'eventuale maggiorazione del termine ultimo fino ad un massimo di venti (20) giorni (ad es: per RDO aperta), per motivate ragioni da specificarsi nella decisione di contrarre.
4. In linea generale, in osservanza agli edittali di cui ai precedenti commi 2 e 3, la scelta specifica del termine da prevedere per la presentazione delle offerte nelle procedure negoziate senza bando sottosoglia, nel rispetto ed in conformità a quanto sancito dall'art. 92 del Codice, tiene conto:
 - della complessità dell'appalto;
 - del tempo necessario alla preparazione delle offerte (criterio di aggiudicazione);
 - del tempo necessario alla visita dei luoghi, se previsto;
 - dell'eventuale consultazione in loco di documentazione propedeutica alla formulazione dell'offerta.

5. I termini di cui ai commi 2 - 4 vanno comunque calcolati secondo i criteri generali di computo dei termini del procedimento amministrativo di cui agli artt. 155 ss. c.p.c. e 2963 c.c. e, quindi, escludendo il *dies a quo* (data di invio/giorno iniziale) e comprendendo il *dies a quem* (data ultima per il ricevimento/termine finale) e con la proroga di diritto della scadenza nel giorno festivo al giorno lavorativo seguente, tenendo conto che l'art. 155 c.p.c. equipara il sabato ad un giorno festivo.
6. Qualunque sia il criterio di aggiudicazione prescelto, tutta la documentazione tecnico-progettuale di competenza del RUP interessato, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), il Patto di integrità della SRR, il richiamo alla specifica informativa privacy e agli strumenti interni di prevenzione (Sistema integrato), e gli altri modelli utilizzabili per rendere le dichiarazioni integrative relative al possesso dei requisiti generali e/o speciali di partecipazione o per produrre l'offerta, devono essere resi liberamente ed immediatamente disponibili agli operatori economici invitati. Ove del caso, nella documentazione di gara o di affidamento è ricompreso anche lo Schema di Accordo per il trattamento dei dati personali/nomina Responsabile esterno ex art. 28 GDPR.

Art. 14 - Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate

1. Esclusivamente con riferimento alle procedure negoziate senza bando precedute da preventiva indagine esplorativa di cui al precedente art. 12, spirato il termine concesso da quest'ultima per la presentazione delle manifestazioni di interesse, qualora pervenga un numero di candidature superiore al numero minimo fissato dal Codice, vengono redatte apposite graduatorie, in ordine crescente, in base:
 - a) al fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato;
 - b) (in caso di lavori) all'importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, nell'ambito della categoria prevalente indicata in sede di indagine; (in caso di servizi e forniture), all'importo complessivo delle prestazioni analoghe eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato;
 - c) al numero di personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, al momento della presentazione della manifestazione di interesse.
2. Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori da invitare alla procedura negoziata sono così individuati:

2.1 Nel caso di invito a 5 operatori:

- i. dalla graduatoria di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché pari o superiori all'importo a base della procedura;
- ii. dalla graduatoria di cui alla lettera b) del precedente comma 1:
 - con riferimento ai lavori, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché pari o superiori all'importo a base della procedura;
 - con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché pari o superiori all'importo a base della procedura.
- iii. alla graduatoria di cui alla lettera c) del precedente comma 1 è invitato l'operatore con il primo maggior valore.

2.2 Nel caso di invito a 10 operatori:

- i. dalla graduatoria di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono individuati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché pari o

superiori all'importo a base della procedura.

- ii. dalla graduatoria di cui alla lettera b) del precedente comma 1:
 - con riferimento ai lavori, sono individuati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché pari o superiori all'importo a base della procedura;
 - con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché pari o superiori all'importo a base della procedura;
- iii. dalla graduatoria di cui alla lettera c) del precedente comma 1 sono inviati i 2 (DUE) operatori con il primo ed il secondo maggior valore.

2.3 In entrambi i casi (invito a 5 o 10 operatori):

- i. qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie, esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto; specularmente, si provvederà all'invito dell'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria contraddistinta dalla ultima corrispondente lettera dell'alfabeto;
 - ii. qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta";
 - iii. in caso di parità di valori nella medesima graduatoria si procede mediante sorteggio;
 - iv. in caso di RTI e/o di avvalimento, i candidati possono sommare gli importi/valori richiesti;
 - v. per i Consorzi di cui all'articolo 65, lettere c) e d), del Codice, gli importi/valori richiesti (lavori/prestazioni e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l'esecuzione, in applicazione del principio del "*cumulo alla rinfusa*".
3. Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare viene richiesto di comprovare, entro un congruo termine, i dati dichiarati, laddove gli stessi non siano ricavabili ex officio. Fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, spirato vanamente il termine concesso per la comprova o in caso di verificata insussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento in una posizione utile della graduatoria, si procede all'esclusione del concorrente dalla fase preselettiva e a individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.
 4. Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal soggetto competente le graduatorie e individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.
 5. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, resta comunque ferma la disponibilità di individuare, nell'ambito della documentazione della procedura avviata nel caso concreto, diversi limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, di statuire di procedere mediante sorteggio o mediante la fissazione di diversi criteri oggettivi, questi ultimi appositamente individuati nella stessa documentazione della procedura tenendo conto, tuttavia, che non è possibile ricorrere al sorteggio o ad altro metodo di estrazione casuale (*ad es*: ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di interesse), anche nel caso in cui alla procedura partecipi un numero particolarmente elevato di operatori, salvo eccezioni adeguatamente motivate, da esprimere a monte nella decisione di contrarre. Non costituisce limite legittimo all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata l'eventuale clausola, inserita nell'avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato, che prescriba in capo ai potenziali interessati una sorta di impegno, da rendere in sede di

manifestazione di interesse, a non utilizzare l'istituto del subappalto in fase esecutiva, pena l'inammissibilità alla fase negoziata.

6. Qualora sia consentito in via assolutamente eccezionale e residuale il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale, i requisiti di qualificazione richiesti, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, devono essere posseduti dall'aggiudicatario entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata consequenziale, e non entro la data di manifestazione di interesse.

Art. 15 - Seggio di gara e Commissione giudicatrice

1. Qualora la scelta del contraente avvenga con procedura negoziata di cui al precedente art. 10, utilizzando il criterio del prezzo più basso, la fase pubblica di celebrazione della gara di specifico riferimento è gestita da un Seggio di Gara monocratico presieduto, in qualità di "*Responsabile Unico del Seggio di Gara*", dal Responsabile della fase di affidamento di cui al superiore art. 10, comma 1 (ultimo periodo), nel rispetto del combinato normativo disposto degli artt. 51 e 93 del Codice ed in osservanza della Procedura aziendale innanzi richiamata all'art. 1, comma 4, del presente Regolamento.
2. Le operazioni del Seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa e per la valutazione delle offerte presentate sono seguite attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso. Dette operazioni sono documentate mediante appositi processi verbali redatti dal medesimo Responsabile Unico del Seggio di Gara (d'ora innanzi, per brevità, solo "*RUSG*").
3. Il RUSG, anche con l'ausilio di assistenti/testimoni nell'ambito dell'Ufficio Contratti e Gare, conduce le operazioni di gara in conformità alla procedura aziendale innanzi richiamata all'art. 1, comma 4, del presente Regolamento, assicurando il regolare svolgimento delle correlative operazioni nel pieno rispetto del principio di continuità, di trasparenza, di riservatezza/segretezza e di parità di trattamento; per motivate esigenze di servizio, può essere disposta la sospensione temporanea con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara.
4. Nel caso in cui la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, la valutazione della documentazione di gara è rimessa sempre al Seggio di gara di cui ai commi 1-3, mentre, la valutazione delle offerte (tecnica ed economica) è demandata ad una apposita Commissione giudicatrice nominata secondo i criteri di seguito indicati:
 - a) la commissione giudicatrice, di norma, è composta da un numero di componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque;
 - b) la commissione è presieduta e composta da dipendenti della SRR, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali in ordine allo specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da aggiudicare;
 - c) alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente (e, ciò, solo in caso di procedure sotto-soglia), e comunque anche coloro che hanno svolto taluna funzione tecnica relativamente al contratto da affidare;
 - d) in mancanza di adeguate professionalità in organico, la SRR sceglie il Presidente e/o i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità di queste ultime, tra professionisti esterni, attingendo direttamente all'**ALBO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DA CUI SELEZIONARE I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER I CONTRATTI DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OEPV**, secondo quanto previsto all'art. 8 della Legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;

- e) l'atto di nomina di componenti esterni ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative. Le spese relative sono inserite nel quadro economico dell'intervento de quo. Ai componenti interni della SRR non spetta alcun compenso;
 - f) le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione (ove possibile);
 - g) la commissione è nominata, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, su richiesta del RUP;
 - h) tutti i componenti della commissione (sia interni che, eventualmente, esterni a SRR), prima di iniziare i lavori di valutazione delle offerte, devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e sue ss.mm. ed ii., l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 93, comma 4, del Codice. Qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità, il componente interessato è tenuto a darne notizia agli altri componenti della commissione e alla SRR, astenendosi dalla prosecuzione dell'incarico;
 - i) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sono pubblicati nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale della SRR, in corrispondenza alla pagina web dedicata alla procedura di aggiudicazione del contratto.
5. Le cause di incompatibilità di cui alla precedente lettera h. del comma 4, si applicano anche per la ricopertura del ruolo di RUSG di cui ai superiori commi 1 e 2.
6. Per le procedure di gara sopra soglia UE e, comunque, per le procedure più complesse, il Seggio di gara di cui ai precedenti commi 1-3 opera in forma collegiale, con un minimo di tre componenti ed un massimo di cinque, ed è presieduto, di norma, dal Dirigente dell'Area competente cui ricade la realizzazione/acquisizione dell'intervento oggetto d'affidamento. Fa comunque parte del seggio di gara il Responsabile della fase di affidamento (RFA) presso l'Ufficio Contratti e Gare e, ove del caso, anche il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico rispetto all'oggetto della procedura di gara del caso si può fare ricorso a commissari esterni e, ciò, secondo le modalità di cui al precedente comma 4, lett.ra d).

Art. 16 - Elenco degli operatori economici

1. In relazione a tutti gli affidamenti di cui all'art. 6 del presente regolamento (cfr. 50 comma 1 del Codice), a norma dell'art. 12 della L.R. 12/2011 (come modificata dalla L.R. 12/2023), la SRR attinge obbligatoriamente agli Albi Regionali di cui ai commi 1 e 2 del predetto art. 12, e più precisamente:
 - o all'**ALBO REGIONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, FATTA ECCEZIONE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA)**;
 - o all'**ALBO UNICO REGIONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA)**.
2. Gli Albi Regionali di cui al comma 1, costituiti a seguito di pubblicità ex DDG nr. 2305 del 18.12.2023, sono utilizzati dalla SRR per individuare gli Operatori Economici cui affidare direttamente una commessa abbisognata nel pieno rispetto del presente Regolamento ed in ossequio alle specifiche modalità di gestione di cui al predetto DDG. Inoltre, ai citati Albi è fatto ricorso per le procedure negoziate di cui al presente Regolamento, in alternativa all'indagine di mercato di cui al superiore art. 12.
3. Si rinvia al DDG nr. 2305 del 18.12.2023 in merito alla specifica disciplina dettata circa i meccanismi di formazione ed aggiornamento degli Albi Regionali, le modalità di loro utilizzo e selezione degli operatori economici ivi iscritti, ed ogni altro profilo di gestione all'uopo applicabile.
4. È fatta salva la facoltà di SRR di procedere in autonomia, al di fuori degli Albi di cui al comma 1, e ciò:

- a) qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'Albo Regionale di riferimento operatori economici in numero sufficiente tale da garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di operatori previsto dal Codice;
- b) qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate da SRR, all'interno degli Albi in trattazione non sia possibile reperire Operatori Economici idonei.
5. Il link per la consultazione degli elenchi di cui al comma 1 è disponibile sul sito www.lavoripubblici.sicilia.it - sezione "*Albo professionisti/Cassetto delle imprese*".
6. Nei soli casi di cui al precedente comma 3, e ferme restando le modalità già previste nell'Allegato II.1 al Codice, per le stesse finalità di utilizzo di cui al comma 2, la SRR ha facoltà di istituire un proprio sistema di qualificazione dei fornitori di beni, servizi e lavori, rendendolo noto mediante pubblicazione di un avviso pubblico con le stesse forme di pubblicità di cui al precedente art. 12, comma 1, del presente Regolamento, nel quale sono fra l'altro indicate le specifiche finalità circa la necessità di dover adottare un sistema autonomo di qualificazione e le modalità di suo funzionamento.
7. Il processo di eventuale costituzione, gestione e revisione dell'elenco degli operatori economici di SRR, è demandato all'Ufficio Contratti e Gare in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, previo provvedimento di SRR che ne autorizzi la formazione per i motivi di cui al superiore comma 4.
8. L'avviso de quo prevede un sistema di classificazione degli operatori economici aderenti, in relazione a specifiche e distinte categorie merceologiche, di servizi e/o di opere e di diverse fasce d'importo, che riproducono le soglie di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento.
9. Ciascun operatore economico, in proporzione alla suddivisione per categorie e fascia di importo, deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice nonché dei seguenti requisiti minimi di:
- a) idoneità professionale, quale l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo (ove previsto), capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si domanda iscrizione;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui si domanda iscrizione, tali da consentire alle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione delle categorie e delle fasce di importo oggetto di iscrizione, quali a titolo esemplificativo: l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
10. Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica.
11. L'operatore economico interessato può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie di intervento. Non è ammessa l'iscrizione di operatori economici in raggruppamento temporaneo né di operatori che facciano ricorso all'avvalimento.
12. Con riguardo a ciascuna categoria d'intervento e fascia di importo, e fermo il principio di rotazione di cui all'art. 3 e ss. del presente Regolamento, la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata è effettuata secondo i criteri di cui al superiore art. 14. Qualora, per una determinata categoria di intervento e classe d'importo, il numero degli operatori economici presenti nell'elenco, in possesso dei requisiti richiesti dalla specifica procedura, sia inferiore al numero minimo richiesto dalla legge, la SRR si riserva la facoltà di consultare altre imprese che, benché non presenti nell'elenco o inseriti per categorie/fasce d'importo

diverse, siano in possesso di tutti i requisiti richiesti. Le modalità di scelta degli operatori economici iscritti in elenco, ove compatibili, si applicano anche in ordine all'utilizzo degli Albi Regionali di cui al comma 1.

13. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
14. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni frattanto intervenute circa l'effettivo possesso dei requisiti originari.
15. L'Ufficio Contratti e Gare procede periodicamente (annualmente o al verificarsi di determinati eventi) all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (cioè: cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti avviene via PEC oppure tramite pubblicazione di un avviso pubblico contenente l'elenco degli iscritti ammessi.
16. Sono esclusi, altresì, dall'Elenco di SRR gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa SRR o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nell'arco di un biennio.
17. L'Ufficio Contratti e Gare, soggetto gestore dell'eventuale albo, procede periodicamente a una verifica a campione tra gli iscritti dei requisiti posseduti ai sensi degli articoli 94 e ss. del Codice, in caso di esito negativo si procede alla sospensione/cancellazione perpetua dell'operatore dall'albo medesimo. Per la verifica a campione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento, per quanto compatibili.
18. La verifica sui requisiti di natura economica, tecnica o professionale è demandata alla fase di affidamento ed è effettuata secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, unitamente alla verifica dei requisiti di ordine generale e, ciò, laddove non si accerti che l'operatore da verificare sia stato già oggetto di verifica a campione da parte del soggetto gestore (Ufficio Contratti e Gare) in un periodo non anteriore a sei mesi dalla data dell'affidamento.

Art. 17 - Stipula

1. La stipula dei contratti sottosoglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice che, con riferimento alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti, prevede che il contratto sia stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. Nel contratto dovrà essere inserita:
 - a) espressa clausola di estensione del rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della SRR, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore della stessa SRR;
 - b) indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010;
 - c) riferimento agli obblighi e clausole derivanti dal Protocollo di legalità (nei casi in cui debba essere applicato) e/o dal Patto di Integrità, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e MOG 231 - Sistema integrato.
3. I capitolati e qualsiasi ulteriore documento (computo metrico estimativo, ecc.), laddove richiamati nella documentazione della procedura, formano parte integrante e sostanziale del contratto.
4. In caso di utilizzo del documento di stipula MEPA, gli obblighi relativi al Protocollo di legalità/integrità, Codice di comportamento e al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e

per la Trasparenza e MOG 231 (Sistema integrato), andranno tutti assunti con separata dichiarazione sottoscritta dall'affidatario, da allegare al contratto di relativo riferimento.

5. I termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del Codice (cd. "stand still") non si applicano agli affidamenti dei contratti di cui al presente Regolamento.
6. L'avvio anticipato dell'esecuzione in pendenza della stipula del contratto è sempre ammesso senza alcuna specifica motivazione in ordine alle ragioni sottese all'inizio ante stipula e, ciò, previa adozione del provvedimento di affidamento o di aggiudicazione che presuppongono, comunque, la verifica dei requisiti generali e speciali (ove del caso) in capo all'operatore affidatario/aggiudicatario.
7. La stipulazione del contratto, secondo le modalità di cui al comma 1, derivante dall'espletamento della procedura negoziata ex art. 10 del presente Regolamento, avviene entro trenta (30) giorni dall'aggiudicazione.
8. Il superamento del termine di cui al comma 7 e di quelli stabiliti dall'All. I. 3, relativamente alla conclusione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (4 mesi in caso di criterio dell'OEPV e 3 mesi in caso di criterio del minor prezzo), costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso, con conseguente responsabilità disciplinare ed amministrativo-contabile, ove del caso, nonché ai fini della valutazione delle performance.
9. Per l'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rinvia alla disciplina applicabile (*cf. art. 18 del Codice ed All. I.4 al Codice*). Tale tributo tiene luogo dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Con particolare riferimento all'applicabilità dell'imposta di bollo sulle offerte prodotte nell'ambito delle procedure semplificate di cui al presente Regolamento, facendo ricorso al MePA o a piattaforme analoghe (PAD), in conformità alla Risoluzione 16/12/2013, n. 96/E e alla Risposta n. 35 del 12 ottobre 2018 dell'Agenzia delle Entrate, si precisa che le stesse vanno assoggettate all'imposta di bollo solo quando sono seguite da accettazione da parte di SRR. In tali casi, quindi, l'imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto stipulato e ai documenti facenti parte integrante del contratto, ivi compresa l'offerta economica, secondo le modalità di calcolo e versamento di cui alla normativa innanzi richiamata. Di seguito, per comodità, si riporta la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice, nella quale è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'affidatario assolve una-tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso:

Tabella A

Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Compatibilmente alla presente disciplina, formano parte integrante e sostanziale di siffatto Regolamento e si intendono, quindi, automaticamente richiamate nelle procedure di affidamento effettuate da SRR in base allo stesso:
 - le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione contenutesi nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e MOG 231 (Sistema integrato) e nel Codice di Comportamento, adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri eventuali provvedimenti adottati in materia;
 - la direttiva generale di cui al prot. nr. 7803 del 26 ottobre 2022;
 - la direttiva dell'Area Amministrativa di cui al prot. nr. 100 dell'8 gennaio 2024 e sue successive integrazioni;
 - le check-list per la redazione degli atti inerenti l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia comunitaria aggiornate al D.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), già diramante con direttiva di Area Amministrativa prot. nr. 2380 del 20.03.2024;
 - la procedura per la gestione dell'attività contrattuale della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare di rango nazionale, nonché alla normativa regionale all'uopo applicabile (cfr. Legge regionale 12/2023 di "*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*"), le cui modifiche e/o integrazioni che dovessero frattanto intervenire prevalgono automaticamente rispetto alle presenti disposizioni, senza necessità di apposito recepimento.
3. Le presenti disposizioni sono approvate con deliberazione del CdA di SRR ed entrano in vigore il giorno stesso della relativa pubblicazione sul sito istituzionale della SRR, applicandosi alle procedure da avviarsi dopo tale termine.
4. Il presente Regolamento, per le disposizioni comuni e compatibili (*ad es.* artt. 2, 9, 11 e 15) in esso contenute, trova applicazione anche con riguardo ai procedimenti sopra soglia UE.
5. Per effetto del superiore comma 3 l'analogo Regolamento di cui alla deliberazione del CdA del 26.10.2018 è abrogato.
6. La violazione del presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare e grave valutazione negativa nell'ambito del processo di misurazione e valutazione delle performance del personale.
